



Verbale 01/2024 di Assemblea Ordinaria del 07/05/2024

L'anno 2024, il giorno gg 07, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, presso la sede di via Bellini,3 a Partinico, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "Accademia della Cultura APS".

Il Segretario constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto, e contenente il seguente o.d.g.:

1. Accettazione nuovi soci;
2. Decadenza Soci morosi,
3. Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo;
4. Passaggio ad APS;
5. Nuovo statuto modello APS e relativo atto costitutivo;
6. Varie ed eventuali.

Trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 5 soci su n° 7 iscritti all'Associazione, si rileva che il numero dei soci presenti raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno.

Prende la parola il Segretario che legge il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità, si prosegue con la valutazione di ammissione di nuovi soci di cui la domanda è stata presentata nel mese di dicembre 2023.

1. Ponzio Olimpia
2. Palazzolo Valentina
3. Santini Danilo

Effettuata la valutazione dei requisiti richiesti dallo statuto si passa alla votazione, che vede il benessere dell'assemblea che vota unanimemente l'ammissione dei Nuovi Soci.

Il Segretario, comunica anche la decadenza per mancato pagamento delle quote annuali di iscrizione, i seguenti soci:



1. Monteleone Salvatore;
2. Parra Maria Rosa.

Si passa alla designazione del nuovo direttivo e come Presidente, viene rieletto il socio Di Trapani Giuseppe.

Il nuovo Direttivo quindi si insedia il giorno corrente 07/05/2024 alle ore 20:30 ed è così composto:

PRESIDENTE:	Di Trapani Giuseppe
VICE PRESIDENTE:	Di Paola Vincenzo
SEGRETARIO:	Di Trapani Valerio
CONSIGLIERE:	Santini Danilo
CONSIGLIERE:	Di Paola Amedeo

Il Presidente prende la parola e comunica la volontà di trasformare l'associazione in APS e pertanto di trasformare il vecchio statuto, in statuto APS come da indicazioni del Ministero. Viene letto dunque il nuovo statuto conforme alle APS e viene approvato all'unanimità dopo una breve discussione. Viene dato mandato dunque al Presidente in qualità di Legale rappresentante di procedere con l'iscrizione del nuovo statuto presso l'agenzia delle entrate e presso il RUNTS

Alle ore 23:00 la seduta viene sciolta dando incarico al presidente di effettuare tutti i cambi di nominativi previsti da legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

ATTO COSTITUTIVO "ACCADEMIA DELLA CULTURA APS"

L'anno 2024 il mese di MAGGIO il giorno 7 in PARTINICO (PA), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "ACCADEMIA DELLA CULTURA APS" in via BELLINI, N. 3 sono presenti i seguenti signori:

1. DI TRAPANI GIUSEPPE nato a PARTINICO (PA) il 01/01/1950 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in via KENNEDY, 47 codice fiscale DTRGPP50A01G348E;
2. DI TRAPANI VALERIO nato a PALERMO (PA) il 18/10/1984 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in via KENNEDY, 47 codice fiscale DTRVLR84R18G273W;
3. DI PAOLA VINCENZO nato a PARTINICO (PA) il 06/12/1953 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in C\DA TURRISI, SNC codice fiscale DPLCCN53T06G348Q;
4. DI PAOLA AMEDEO nato a PARTINICO (PA) il 26/06/1991 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in C\DA TURRISI, SNC codice fiscale DPLMDA91H26G348H;
5. PALAZZOLO VALENTINA nata a PARTINICO (PA) il 29/12/1991 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in via KENNEDY, 47 codice fiscale PLZVNT91T69G348Q;
6. PONZIO OLIMPIA nata a PANTELLERIA (TP) il 13/10/1949 e residente a PARTINICO (PA) cap 90047 in via KENNEDY, 47 codice fiscale PNZLMP49R53G315S;
7. SANTINI DANILO nato a ROMA (RM) il 11/08/1982 e residente a BORGETTO (PA) cap 90042 in via VECCHIA DI BORGETTO, 4 codice fiscale SNTDNL82M11H501D;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. DI TRAPANI GIUSEPPE il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. DI TRAPANI VALERIO quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione **"ACCADEMIA DELLA CULTURA APS"**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via BELLINI n. 3, in PARTINICO (PA);

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (eliminare l'attività non di interesse):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Atto costitutivo Accademia della Cultura APS

Teatro L. Giani



ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (5) membri e nominano a farne parte i signori:

1. SIG. Di Trapani Giuseppe
2. SIG. Di Paola Vincenzo
3. SIG. Di Trapani Valerio
4. SIG. Di Paola Amedeo
5. SIG. Santini Danilo

A presidente viene eletto il Signor DI TRAPANI GIUSEPPE.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. DI PAOLA VINCENZO	(Vicepresidente);
Sig. DI TRAPANI VALERIO	(Segretario);
Sig. SANTINI DANILO	(Consigliere);
Sig. DI PAOLA AMEDEO	(Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 5 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro VENTI (€ 20,00).

Per gli anni successivi al 2024 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

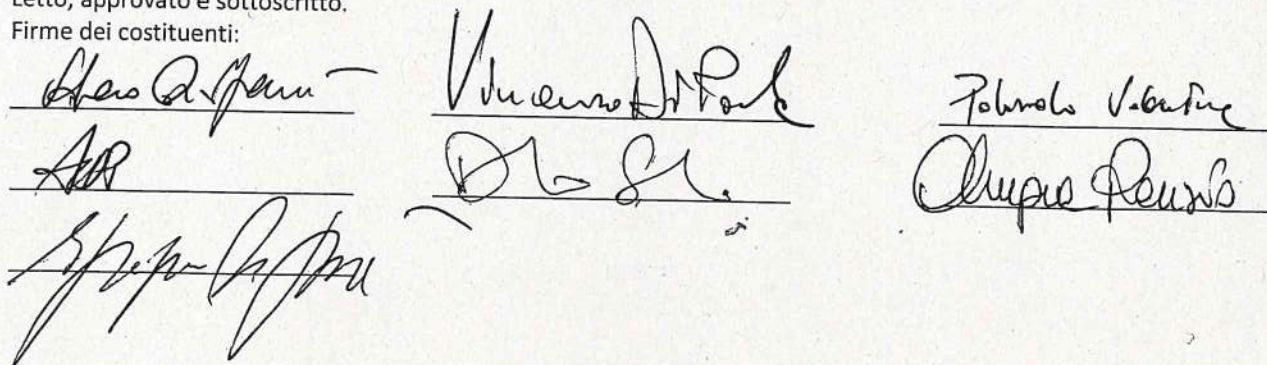
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2024.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su articoli 25 di seguito specificati, steso su 18 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:





STATUTO
"ACCADEMIA DELLA CULTURA Associazione di Promozione Sociale (APS)"



Art. 1 – Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione **"ACCADEMIA DELLA CULTURA - Associazione di Promozione sociale"**, in breve **"ACCADEMIA DELLA CULTURA APS"** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).
2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

1. L'Associazione **"ACCADEMIA DELLA CULTURA APS"** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di mutualismo.
2. L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:



- R
CX
B
HR
G
B
G
- a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
 - b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
 - c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
 - d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;
 - e) promuove la formazione extrascolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
 - f) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo promosse;
 - g) La gestione di servizi socioassistenziali ed educativi;
 - h) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' art. 4 della legge 381/91.
 - i) favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una Banda Musicale proponendosi come struttura sociale e democratica per l'utilizzo del tempo libero;
 - j) creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
 - k) promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
 - l) promuovere lo sviluppo, la diffusione e la propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
 - m) stimolare la comunità condividendo i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
 - n) promuovere l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso

didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;

- o) promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- p) promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- q) promuovere l'organizzazione e la realizzazione anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- r) Promuovere studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- s) tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- t) promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale.
- u) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- v) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117
- w) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- x) educazione, istruzione, formazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. L'Associazione si configura pertanto scopi plurimi: l'attività di gestione dei servizi socioassistenziali ed educativi è connessa con quelle di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

L'associazione, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere

tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

L'Associazione può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della Legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del lo scopo sociale.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, l'Associazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o altri organismi economici e associazionistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della cooperatività su scala locale, nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, l'associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, potrà occuparsi, di svolgere e promuovere anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ARTI VISIVE: Fotografie, Cinema, Video e Computer Grafica, Disegno e Pittura, Arti Plastiche e Scultura, Installazioni e Performance;
- b) HABITAT e DESIGN: Architettura della Città e Paesaggio Urbano, Arredo e Interior Design, valorizzazione dei Beni culturali e Ambientali, Progettazione dello Spazio urbano e del Territorio;
- c) SCRITTURA E SUONO: Scienza Umanistiche e Letterarie, Teatro e Danza, Musica, Concerti e Spettacoli;
- d) COMUNICAZIONE: servizi e consulenze editoriali, di marketing e pubblicità, organizzazione di meeting, stages e corsi di formazione, animazione, seminari e workshop culturali.

Per perseguire tutti gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone anche di:

L'Associazione non è una formazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere e festival nazionali e internazionali; Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere, ecc. I temi derivanti dalle attività organizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali; Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale; Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti e biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

In più considerata l'attività mutualistica che l'Associazione si prefigge, così come definita all'art. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, e quanto previsto dalla L.381/1991, l'Associazione ha anche come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Interventi a favore dei minori soggetti a rischio in attività criminose, attraverso la creazione di strutture e di attività che servano al recupero ed al reinserimento dei minori nella vita sociale, ma che abbiano anche finalità di prevenzione;
2. Fornire Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;
3. Attività lavorative (produzione di beni o erogazione di servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate;
4. Servizio di telesoccorso.
5. Gestione di attività socioeducative a favore di soggetti portatori di handicap finalizzate alla socializzazione, alla preformazione e alla formazione professionale, nonché all'assistenza ed integrazione scolastica e alla fruizione del tempo libero;
6. La creazione e/o la gestione di comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili, tossicodipendenti, disabili mentali ed altri soggetti con disagio sociale;
7. Realizzare e gestire asili nido, scuole materne, cicli di preparazione per l'ammissione di bambini alla scuola dell'obbligo, cicli di doposcuola, nonché iniziative varie comunque connesse a tali specifiche attività;
8. Realizzazione e gestione di Delivery;
9. Gestione del servizio di refezione scolastica e mense;
10. La creazione di centri diurni e/o notturni di assistenza ed incontro per minori, portatori di handicap, anziani, e tossicodipendenti;
11. La creazione e/o la gestione di centri, comunità e di case accoglienza per tossicodipendenti, immigrati ed ex carcerati, gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
12. La gestione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale, professionale, servizio di équipe sociopsicopedagogico e servizio di informagiovani;
13. Il servizio di trasporto per i portatori di handicap, anziani e minori e alunni;
14. L'assistenza medica a mezzo di convenzioni con professionisti, nonché infermieristica e riabilitativa agli anziani, ai minori, agli ammalati, ai portatori

di handicap, ai disabili mentali a domicilio o presso ospedali e centri vari, enti pubblici e privati;

15. Organizzare e realizzare gite, colonie estive, soggiorni climatici, e soggiorni vacanze per anziani, portatori di handicap e minori;
16. Gestione di centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, riserve campeggi, case di vacanze marine e montane;
17. L'Associazione potrà inoltre in via funzionalmente collegata alle attività precedenti, svolgere le seguenti attività: Gestione di servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione di impianti ed edifici di Enti Pubblici e di privati;
18. Lavori di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;
19. Raccolta differenziata e riciclaggio di rifiuti solidi urbani e speciali;
20. Gestione di interventi per la difesa dell'ambiente; Gestione, manutenzione e ristrutturazione di beni culturali e gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata;
21. Gestione di bar, discoteche, ludoteche, biblioteche, teatri, centri sportivi, centri di incontro, eventi e attività ricreative in generale e per il tempo libero;
22. La gestione di parchimetri, posteggi ed area di sosta di Enti Pubblici e di privati;
23. La gestione della pulizia, manutenzione, custodia e valorizzazione di parchi, verde pubblico e riserve naturali; Costruire o acquistare, ovvero prendere in affitto e/o in altre forme, strutture per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento, con creazione di punti di vendita; Realizzazione e gestione di impianti agrituristici, attraverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio rurale ed edilizio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti tipici;
24. Servizio di accompagnamento, guida e assistenza turistico-culturale;
25. La gestione, salvaguardia, valorizzazione e tutela dei beni monumentali ed archeologici;
26. La costruzione, la gestione di impianti turistici e il servizio di informazione e promozione turistica;
27. Nel rispetto della normativa vigente attività di documentazione e ricerca compresa la creazione di banche dati anche telematiche;
28. Servizio di sorveglianza e salvataggio a mare;
29. La realizzazione e gestione di impianti sportivi e servizi complementari,
30. Svolgere attività di progettazione e gestione di corsi scolastici, di addestramento, di aggiornamento, di formazione e di orientamento professionale, di intesa con Enti Pubblici e privati, nazionali e non (esteri), allo scopo di ampliare la qualificazione, la specializzazione e l'informazione professionale;
31. La raccolta, pubblicizzazione e pubblicazione di opere letterarie, tecniche e scientifiche, prodotte in proprio o al tri supporti tecnologici;
32. La formazione, pubblicazione, pubblicizzazione e diffusione di giornali, riviste, prodotti telematici;
33. La manutenzione e gestione di porti commerciali, turistici e per la pesca;
34. La manutenzione e gestione di fiere e mercati a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; L'organizzazione e la gestione di attività convegnistica per il settore pubblico e privato;
35. La realizzazione e la gestione di centri commerciali e polivalenti,

36. Organizzazione e gestione di gruppi di volontariato e protezione civile;

37. Nel rispetto della normativa vigente la produzione e gestione di brevetti, la costruzione, diffusione e commercializzazione di prodotti collegati;

38. L'organizzazione e gestione di servizi per l'igiene, la qualità e la sicurezza dei luoghi pubblici e privati e degli esercizi commerciali e le imprese industriali ed artigianali; Ideazione, organizzazione e gestione di rassegne musicali, teatrali, artistiche, culturali, folkloristiche; creazione e gestione di bande musicali, orchestre, officine di pittura e di scultura; la gestione di cinema, gallerie, teatri, ivi compresa l'ideazione, l'organizzazione e gestione di scuole d'arte in genere, per la creazione di compagnie stabili di filodrammatica ed officine d'arte moderna e contemporanea.

39. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate.

40. Per il conseguimento dello scopo sociale potrà inoltre: Utilizzare contributi comunitari, statali, regionali, locali o di altri enti, nonché di finanziamenti agevolati utili al raggiungimento degli scopi sociali, secondo le leggi emanate ed emanande, ed in particolare di quelle dirette al movimento cooperativistico, alle società operanti nel Mezzo giorno d'Italia e con prevalenza di giovani in cerca di prima occupazione.

41. L'Associazione potrà operare anche con i terzi.

42. L'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché acquistare o prendere in affitto impianti ed attrezzature, macchinari, terreni, e costruire fabbricati per l'espletamento dell'attività sociale; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinente ai medesimi, nonché, tra l'altro, per indicazione puramente esemplificativa:

43. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

44. Costituire ed essere socia di società di capitali, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui l'Associazione aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

45. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

L'Associazione può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

L'Associazione si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e ai sensi e con i limiti della legislazione vigente in materia (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e

relativa delibera attuativa del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio – C.I.C.R. – del 3 Marzo 1994).

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.
8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 – Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in via BELLINI, 3 nel Comune di PARTINICO.
3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 – Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;



c) esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;



2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione “ **ACCADEMIA DELLA CULTURA A.P.S.**”, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o email al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 – L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.
3. L'Organo di amministrazione dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.
4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predisporre il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475ter del Codice civile.

7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

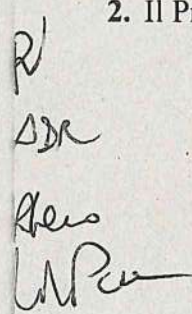
- 
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

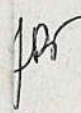
1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

- 
- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
 - b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
 - c) convoca e presiede l'Assemblea;



3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.



4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione.

6. Il VicePresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 16 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 19 Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 20 Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 21 Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 22- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

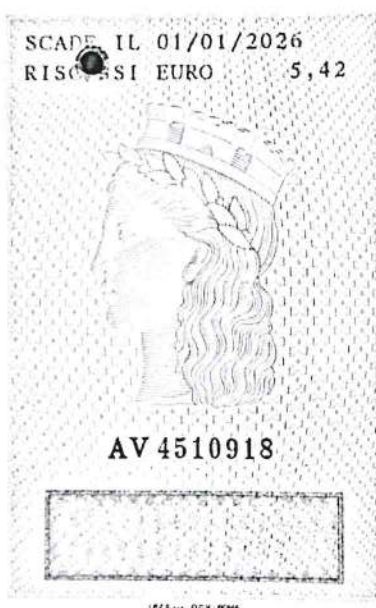
for. [signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]



DI TRAPANI
 Cognome
 Nome GIUSEPPE
 nato il 01/01/1950
 (atto n. 24 P. I. S. A)
 a PARTINICO (PA)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza PARTINICO
 Via via KENNEDY J. F. 47
 Stato civile CONIUGATO
 Professione PENSIONATO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,80 M
 Capelli BIANCHI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari




 Firma del titolare
 PARTINICO 17/03/2015
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro
 L'Incaricato dal Sindaco
 Enrico Panara



REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 PARTINICO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AV 4510918
 DI
 DI TRAPANI
 GIUSEPPE

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome DI TRAPANI
 4 Nome GIUSEPPE
 5 Data di nascita 01/01/1950
 6 Codice fiscale DTRGPP50A01G348E
 7 SSN-MIN SALUTE - 500001
 8 Numero di identificazione della tessera 80380001900342610135
 9 Data di scadenza 14/11/2028

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale DTRGPP50A01G348E Sesso M
 Cognome DI TRAPANI
 Nome GIUSEPPE
 Luogo di nascita PARTINICO
 Provincia PA
 Data di scadenza 14/11/2028
 Data di nascita 01/01/1950